



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio", in particolare, l'articolo 147, paragrafo 4;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo", in particolare, i Capi III e IV del Titolo III;

VISTO il decreto interministeriale del 19 dicembre 1994, n. 768, recante "disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo", in particolare, gli articoli da 8 a 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, recante "norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".

VISTO la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante "disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare, gli articoli 10, 14, 19 e 28;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", in particolare, l'articolo 14, commi 5 e 6;

VISTO il decreto ministeriale del 2 luglio 2013, n. 7490, recante "disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli", in particolare, le definizioni di cui all'articolo 2;

VISTO l'articolo 1-bis, commi 5 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che prevede la dematerializzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e modalità semplificate della tenuta di tali registri per le aziende che producono meno di mille ettolitri di vino all'anno con uve di prevalente produzione aziendale;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che stabilisce che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1-*bis*, comma 10, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto dai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con gli operatori della filiera vitivinicola e con le regioni al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 10, e dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) «**Regolamento**»: il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
 - b) «**decreto-legge n. 91 del 2014**»: il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - c) «**organismo competente**»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nonché i soggetti che in forza di legge effettuano controlli nel settore agroalimentare;
 - d) «**prodotti vitivinicoli**»: i prodotti elencati all'Allegato I, Parte XII del citato regolamento (CE) n. 1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- e) **«stabilimento»**: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o a fini commerciali;
- f) **«deposito»**: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione;
- g) **«codice ICQRF»**: il codice alfanumerico attribuito dall'ICQRF ad ogni stabilimento e deposito dell'impresa;
- h) **«prodotti vitivinicoli confezionati»**: i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del Regolamento, contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- i) **«piccoli quantitativi»**: ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'articolo 22, lettera c), del Regolamento, le vendite:
 - 1) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
 - 2) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi;
- l) **«operazione» o «operazioni»**: le entrate, le uscite, le trasformazioni e le manipolazioni, compreso lo stoccaggio e l'imbottigliamento, di cui agli articoli 39, 40, 41, 43 e 44 del Regolamento, relative ai prodotti per i quali è obbligatoria la registrazione;
- m) **«Registro telematico»**: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione;
- n) **«operatori»**: i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico;
- o) **«designazione»**: l'insieme delle indicazioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale atte ad individuare nella maniera più precisa il prodotto vitivinicolo nel registro telematico, ivi comprese le indicazioni di cui all'allegato I del presente decreto.
- p) **«impresa specializzata»**:
 - 1) liberi professionisti iscritti ad un albo di un ordine professionale per i quali il curriculum di studi preveda necessariamente conoscenze nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
 - 2) una persona fisica o giuridica iscritta presso il registro ditte della locale CCIAA e dal cui certificato di iscrizione risulti l'esercizio per l'attività di Centro Autorizzato di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Assistenza Agricola o di attività di consulenza alle imprese nella contabilità o nella produzione vitivinicola;

- 3) un ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori della filiera vitivinicola.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e soggetti esentati)

1. I soggetti che, per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, sono obbligati alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione delle operazioni effettuate.
2. Il titolare di uno stabilimento o di un deposito che effettua operazioni per conto di terzi provvede alle relative registrazioni nel proprio Registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati ed è responsabile della correttezza e regolarità dei dati inseriti.
3. I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto di vino sono soggetti alla tenuta del Registro telematico ed effettuano le registrazioni di carico e scarico secondo le indicazioni di cui agli allegati I e II ed all'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
4. Non sono soggetti all'obbligo della tenuta del Registro telematico:
 - a) i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, l'obbligo di tenuta di Registri è assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza;
 - b) gli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
 - c) coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, dai succhi di frutta di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 e dalle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008;
 - d) i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;
 - e) i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono, in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, purché i prodotti detenuti siano estratti da tali impianti solo una volta denaturati ed avviati alla distruzione, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2006;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- f)* i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
 - g)* gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento. In tal caso l'obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di "raccolta uve e produzione vitivinicola" e con l'annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento.
 - h)* i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.
5. Gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate e uscite dei prodotti vitivinicoli.

Art. 3

(Tenuta del registro telematico)

1. Il Registro telematico è tenuto in formato elettronico nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e secondo quanto previsto nel presente decreto.
2. Per ogni stabilimento e deposito sono tenuti registri distinti nei quali sono riportati gli elementi di cui all'Allegato II in funzione delle operazioni oggetto di registrazione.
3. Ai fini della redazione del bilancio annuo di cui all'articolo 46 del Regolamento, il Registro telematico è chiuso al 31 luglio di ogni anno e sono riportati i saldi contabili di tutti i prodotti aventi la medesima designazione. I saldi contabili evidenziano distintamente i prodotti detenuti allo stato sfuso e confezionato. Il sistema effettua in automatico la chiusura dei conti il 31 agosto, riferita al 31 luglio, e predispone il bilancio di cantina calcolando la giacenza contabile. Gli operatori effettuano il riscontro della giacenza contabile e quella effettiva indicando le differenze nel registro al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione di giacenza.
4. La tenuta del Registro telematico può essere delegata a imprese specializzate.

Art. 4

(Registrazione di particolari operazioni)

1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, devono essere riportati nel Registro telematico all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

determinati o posti in evidenza. Sono ammessi perdite, superi e cali che, in una campagna vitivinicola, risultino uguali o inferiori all'1,5 per cento ragguagliati ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute.

2. Nella percentuale di cui al comma 1 non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, anche tramite PEC, al competente ufficio dell'ICQRF e annotata sul Registro telematico.
3. Gli eventuali superi riscontrati, nel limite della percentuale di cui al comma 1, sono registrati esclusivamente come prodotti vitivinicoli generici, senza possibilità di utilizzare alcuna indicazione facoltativa.
4. In deroga al comma 1, nel caso di maturazione o invecchiamento dei prodotti vitivinicoli in contenitori di legno, sono ammessi cali e perdite fino al 4 per cento.
5. Il consumo familiare del produttore è registrato con specifica annotazione che, in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, può essere effettuata annualmente.

Art. 5

(Termini di registrazione nel registro telematico)

1. Sono registrate:
 - a) preventivamente alla loro effettuazione, le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli per le quali è stata inviata, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278, una dichiarazione preventiva valida per più operazioni che non contiene la data e l'ora d'inizio di ciascuna operazione;
 - b) immediatamente dopo la loro avvenuta effettuazione, le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli per le quali è stata inviata, in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278, una dichiarazione preventiva per ogni operazione;
 - c) entro il giorno successivo dell'ottenimento del prodotto, tutte le operazioni aventi per oggetto la produzione e la detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico totale inferiore a 8 per cento in volume, non denaturati;
 - d) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, le entrate;
 - e) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione, le uscite;
 - f) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione le operazioni di cui all'articolo 41 del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma;
 - g) entro il primo giorno lavorativo successivo le uscite dei prodotti elencati all'articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento;
 - h) il giorno stesso l'utilizzazione dei prodotti elencati all'articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- i) con periodicità mensile le spedizioni relative ad uno stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri.
- 2. Fatti salvi i termini previsti per la registrazione dei carichi e degli scarichi di saccarosio, ivi comprese le utilizzazioni, nel registro dematerializzato delle sostanze zuccherine, di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2015, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, commi 1 e 2, del Regolamento, i termini di cui:
 - a) al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, sono fissati in 30 giorni nel caso dei soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, a condizione che:
 - 1) la predetta contabilità sia in grado di giustificare, a prima richiesta dell'organismo competente, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico,
 - 2) le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili;
 - b) al comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, sono fissati in 30 giorni ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 5 e 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, nel caso delle aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale, a condizione che:
 - 1) le operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili,
 - 2) per le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli siano state presentate le dichiarazioni preventive in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278.
 - c) I soggetti di cui alla lettera *b)*, nel periodo vendemmiale, possono registrare le introduzioni in cantina delle uve e dei prodotti a monte del vino di propria produzione in forma riepilogativa, entro 30 giorni dalle introduzioni stesse, fatto salvo il rispetto della sequenzialità delle operazioni.
- 3. Ai fini del comma 2, si considerano documenti giustificativi attendibili:
 - a) i documenti di accompagnamento ed i documenti commerciali ufficialmente riconosciuti;
 - b) le dichiarazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge n. 82 del 2006;
 - c) i cartelli apposti sui prodotti imbottigliati e sui recipienti di cantina riportanti le indicazioni relative alle operazioni di cui all'articolo 41 del Regolamento;
 - d) le comunicazioni relative al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti di cui al decreto ministeriale del 27 novembre 2008, n. 5396;
 - e) le bollette di introduzione delle uve emesse dalle cooperative per i conferimenti effettuati dai soci;
 - f) i dati presenti nello schedario viticolo;
 - g) i documenti di registrazione provvisoria approvati dall'Organismo competente a imprese specializzate.
- 4. I documenti giustificativi attendibili devono essere presenti presso lo stabilimento o il deposito e, a richiesta, sono esibiti al momento del controllo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

5. La sequenza delle registrazioni di operazioni correlate deve essere congruente con l'effettiva cronologia delle operazioni stesse. Al fine di evitare disallineamenti nel sistema di registrazione, qualora i termini di due o più operazioni correlate siano diversi, si applica il termine più breve a tutte le operazioni.
6. È esclusa la responsabilità dell'operatore per eventuali ritardi nella registrazione delle operazioni nel Registro telematico conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN o ad altre cause di forza maggiore che impediscono l'utilizzo del sistema telematico, se tempestivamente comunicate all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

Art. 6

(Connettività)

1. Al fine dell'acquisizione dei dati, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, rendono disponibili sul Registro telematico le informazioni di propria competenza avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
2. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico vitivinicolo tra le aziende, gli Organismi di controllo e le altre Amministrazioni sono definite in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 7

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro telematico vitivinicolo ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del medesimo Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 8

(Disposizioni attuative e abrogazioni)

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, in via transitoria, il Registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
2. A decorrere dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli operatori tengono esclusivamente il Registro telematico;
4. Sono abrogati:
 - a) il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - b) l'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - c) l'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2013, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
5. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:
 - a) sono adottate specifiche tecniche per la tenuta del Registro telematico e per l'utilizzo dei servizi connessi, avuto riguardo alla necessità di coordinare gli adempimenti e di semplificare, automatizzare o eliminare quelli per i quali i dati richiesti sono presenti e reperibili nel registro telematico;
 - b) possono essere modificati gli allegati al presente decreto;
 - c) possono essere stabilite ulteriori condizioni per l'utilizzo di contabilità informatizzate che si avvalgono di particolari modalità di dialogo con il sistema telematico.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, **20 MAR. 2015**

IL MINISTRO

ALLEGATO I – Designazione (articolo 1, comma 2, lettera o).

Nel registro telematico la designazione dei prodotti vitivinicoli è riportata secondo le modalità e le codificazioni indicate nelle specifiche tecniche adottate con decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 8, comma 5.

In particolare, la designazione dei prodotti vitivinicoli comprende per ogni definizione o categoria di cui all'Allegato II, parte IV, ed all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), della legge n. 82 del 2006, i seguenti elementi:

- a) per le uve da tavola e per le uve da vino nonché per i prodotti da esse ottenuti,
- la classificazione:
 - DOCG
 - DOC
 - IGT
 - DOP IGP non italiane
 - Varietale
 - Varietale spumante
 - Varietale con annata
 - Varietale spumante con annata
 - Non a DOP/IGP
 - Non a DOP/IGP con annata
 - destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'allegato VII parte seconda del Regolamento n. 1308/2013
 - da uve da tavola destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'allegato VII parte seconda del Regolamento n. 1308/2013
 - non adatto al consumo umano
- b) per le uve da vino e per i prodotti ottenuti dalle stesse:
- la provenienza, che può essere omessa per i prodotti confezionati e/o per i prodotti atti a dare vini DOP e IGP italiani;
 - il colore, la specificazione può essere omessa per i prodotti vitivinicoli il cui colore è insito nel nome della DOP, della IGP o della/e varietà menzionata/e;
 - nel caso dei prodotti sfusi:
 - la zona viticola, utilizzando le abbreviazioni A, B, C I, C II, C III a) e C III b), conformemente alle definizioni dell'Appendice I dell'Allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - le operazioni enologiche effettuate;
 - le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative utilizzate per la designazione del prodotto vitivinicolo da porre in commercio;

- le altre indicazioni facoltative veritiere e documentabili, in conformità dell'articolo 118, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 14 del decreto ministeriale 13 agosto 2012, che figurano nell'etichettatura o di cui si prevede che vi figureranno;
- c) per i prodotti DOP o IGP o varietali e/o d'annata:
- i codici delle DOP o delle IGP italiane e i codici E-bacchus per le altre DOP e IGP estere;
 - per i prodotti a monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la dicitura "atto a dare";
 - per ogni prodotto "atto a dare" vino DOP e per i vini DOP, sfusi, qualora non siano costituiti interamente dalla rispettiva varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa varietà/annata;
 - per ogni prodotto "atto a dare" vino IGP e per i vini IGP, sfusi, qualora non siano costituiti interamente dalla rispettiva IGP/varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa IGP/varietà/annata;
- d) per i prodotti biologici del settore vitivinicolo (articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 2012) il termine "biologico";
- e) per i prodotti non conformi alle definizioni o che sono stati ottenuti con pratiche non consentite, la descrizione della non conformità e la destinazione;
- f) per i prodotti denaturati il tipo di denaturante;
- g) per i prodotti sottoposti a pratiche e trattamenti sperimentali autorizzati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, l'indicazione "*nota Mipaaf prot. n. XXXXXXX del gg/mm/aaaa.*".

Allegato II – articolo 3, comma 2 – elementi da indicare nel registro telematico

Tutte le registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto di terzi richiedono l'identificazione del committente nonché l'indicazione specifica dei recipienti utilizzati.

Le unità di misura da utilizzarsi per le registrazioni sono il chilogrammo (kg) e il litro (l) a seconda dei prodotti vitivinicoli.

Ferme restando le prescrizioni degli articoli 40 e 41, paragrafo 2, 42 e 43 del Regolamento, nel registro telematico sono riportate anche gli elementi di seguito indicati per taluni tipi di operazione:

a) Registrazioni relative ad operazioni di entrata e uscita di prodotti vitivinicoli:

- l'identificazione dei fornitori e/o dei destinatari dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso;
- numero e data del certificato d'idoneità per i prodotti a DOP;
- stato del prodotto (sfuso o confezionato, anche non etichettato);
- nel caso in cui il disciplinare lo preveda, sono registrate le operazioni di immissione ed estrazione dei prodotti sottoposti ad invecchiamento in recipienti in legno, compresa la data delle stesse, nonché la quantità e la designazione del prodotto. Analoghe registrazioni sono effettuate qualora nella designazione e presentazione di un prodotto vitivinicolo siano utilizzati riferimenti alla fermentazione o all'invecchiamento o alla maturazione in recipienti di legno;

b) Registrazioni relative ad operazioni di vinificazione:

- quantità e tipo di sottoprodotti ottenuti, compresi i raspi. Le uve diraspate sono registrate tenuto conto dei raspi stimati/dichiarati dal viticoltore; analogamente, le uve appassite in pianta sono registrate con l'indicazione del peso stimato/dichiarato delle uve fresche da cui derivano;

c) Elementi da indicare nelle registrazioni relative ad operazioni di imbottigliamento:

- numero di lotto;
- numero e data del certificato d'idoneità per i prodotti a DOP;
- serie e numerazione dei contrassegni di Stato attribuiti;

d) Registrazioni relative ad operazioni di riclassificazione e declassamento:

- data dell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto oggetto dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto ottenuto dopo l'operazione;

e) Registrazioni relative alla produzione di bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 ed ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014:

- data dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto vitivinicolo oggetto della trasformazione;
- natura e quantità delle sostanze elencate all'articolo 6 della legge n. 82 del 2006 utilizzate nella elaborazione;

f) Trattamento con ferrocianuro di potassio:

- data del carico e quantitativo di ferrocianuro di potassio introdotto;
- riferimento al documento di acquisto;

- data dello scarico e quantitativo di ferrocianuro di potassio utilizzato;

g) Denaturazione:

- data dell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto oggetto dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto ottenuto dopo l'operazione, indicando il tipo di denaturante utilizzato;

h) elaborazione dei vini spumanti e frizzanti:

- indicazione dei numeri delle autoclavi nei quali la cuvée viene elaborata nonché di quelli nei quali la stessa viene contenuta nel corso dell'elaborazione;

i) vino a DOP dal quale è stato prelevato un campione, in vista dell'esame chimico-fisico organolettico

- indicazione del numero della vasca nella quale il vino DOP era contenuto prima e dopo lo spostamento;

l) Registrazioni relative all'aceto di vino di cui all'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006 n. 82

- data dell'operazione;
- quantitativo entrato o uscito della materia prima, tenuto conto di eventuali denominazioni di origine dei vini;
- prodotto ottenuto;
- riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
- trasformazione e scarico del prodotto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. n. 1114 del 30 dicembre 2015

Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.

Visto l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante *“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

Viste le disposizioni attuative contenute nell’articolo 8 del suddetto decreto e, in particolare, i termini fissati per l’avvio della fase sperimentale della tenuta dei registri con modalità telematiche, nonché il termine a decorrere dal quale i registri medesimi possono essere tenuti esclusivamente secondo tale modalità;

Vista la proposta del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari con la quale, tenuto conto dei lavori dell’apposito Gruppo di lavoro “dematerializzazione dei registri vitivinicoli”, costituito con nota ICQRF prot.n. 1367 del 11 agosto 2014, e delle risultanze della sperimentazione condotta di concerto con le organizzazioni di settore in ordine allo sviluppo dell’applicativo informatico, al fine di consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo di tenuta dei registri vitivinicoli a quello telematico ed evitare agli operatori del settore vitivinicolo eccessive difficoltà gestionali, si formula richiesta di posticipare la data dalla quale i registri stessi saranno tenuti esclusivamente con modalità telematiche e, in conseguenza di ciò, di differire la data dalla quale le imprese avranno la facoltà di passare volontariamente alla tenuta del registro telematico.

Tenuto conto che è stata avviata, congiuntamente alle organizzazioni di categoria della filiera vitivinicola e di quelle produttrici di *software*, un’intensa azione di sperimentazione, su base volontaria, per la verifica della funzionalità dei registri telematici;

Considerato che dalla sperimentazione effettuata emerge l’esigenza di consentire alle imprese del settore di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguare i propri sistemi informatici alla modalità *web-service* e per familiarizzare con il nuovo sistema telematico, a prescindere dalla modalità telematica scelta (*on-line/web-service*);



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Tenuto conto che la tenuta del registro vitivinicolo in via telematica costituisce un'esperienza pilota a livello mondiale e che in Italia riguarda molte decine di migliaia di operatori, in gran parte di ridotte dimensioni economiche;

Ritenuto di dover consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo di tenuta dei registri a quello telematico, nel rispetto dei principi di semplificazione e modernizzazione degli oneri a carico delle imprese agroalimentari perseguiti dal legislatore per il rilancio del settore agricolo;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare i termini di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, n. 293, volti a disciplinare il passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico di tenuta dei registri del settore vitivinicolo.

DECRETA

Articolo unico

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, le parole *“31 dicembre 2015”* sono sostituite dalle parole *“30 giugno 2016”*.
2. All'articolo 8 del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. E' autorizzato il termine del 1° aprile 2016 a decorrere dal quale gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.”*
3. All'articolo 8, comma 3, del decreto 20 marzo 2015, n. 293, le parole *“1° gennaio 2016”* sono sostituite dalle parole *“30 giugno 2016”*.
4. All'articolo 8, comma 4, del decreto 20 marzo 2015, n. 293, le parole *“dal 1° gennaio 2016”* sono sostituite dalle parole *“dal 30 giugno 2016”*.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, lì 30 dicembre 2015

IL MINISTRO
f.to Maurizio Martina



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. 627 del 18 maggio 2016

Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.

Visto l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante *“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

Viste le disposizioni attuative contenute nell’articolo 8 del suddetto decreto e, in particolare i termini fissati per l’avvio della fase sperimentale della tenuta dei registri con modalità telematiche, nonché il termine del 30 giugno 2016 a decorrere dal quale i registri medesimi possono essere tenuti esclusivamente secondo tale modalità;

Visto il decreto n. 1114 del 30 dicembre 2015 relativo alla proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante *“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”*;

Tenuto conto che le principali Organizzazioni di categoria hanno chiesto di poter prorogare i termini entro i quali i registri stessi sono tenuti esclusivamente con modalità telematiche, onde prolungare il periodo di sperimentazione e consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico, evitando aggravii per le imprese che operano nel settore vitivinicolo;

Considerato che è stata avviata la fase di sperimentazione da parte dell’imprese avendo la disponibilità del registro telematico di prova sul portale <http://mipaaf.sian.it>, con il quale gli operatori di settore possono esercitarsi e prendere ulteriore confidenza con le funzionalità dei registri telematici, a prescindere dalla modalità telematica scelta (*on-line/web-service*);

Considerato che dalla sperimentazione effettuata emerge l’esigenza di consentire alle imprese del settore di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguare i propri sistemi informatici alla modalità *web-service* nonché per acquisire maggiore pratica da parte degli operatori che utilizzeranno il servizio in modalità *on-line*;

Ritenuto di dover consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo di tenuta dei registri a quello telematico, nel rispetto dei principi di semplificazione e modernizzazione degli oneri a carico delle imprese agroalimentari perseguiti dal



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

legislatore per il rilancio del settore agricolo, nonché di tener conto che durante il periodo della vendemmia l'introduzione di un nuovo sistema di registrazione potrebbe essere problematico per le imprese del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare i termini di cui all'articolo 8, commi 1, 3 e 4, del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, n. 293, al fine di meglio disciplinare il passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico di tenuta dei registri del settore vitivinicolo;

DECRETA

Articolo unico

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, le parole "30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto 20 marzo 2015, n. 293, le parole "dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2017".

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, lì 18 maggio 2016

IL MINISTRO
f.to Maurizio Martina



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. 1486 del 21 dicembre 2016

Accompagnamento degli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.

Visto l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante *“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

Viste le disposizioni attuative contenute nell’articolo 8 del suddetto decreto e, in particolare, i termini fissati per l’avvio della fase sperimentale della tenuta dei registri con modalità telematiche, nonché il termine a decorrere dal quale i registri medesimi possono essere tenuti esclusivamente secondo tale modalità;

Visto l’articolo 8, comma 3, del decreto 20 marzo 2015, n. 293, modificato con decreto prot. n. 627 del 18 maggio 2016, con il quale l’obbligo di tenuta esclusivamente telematica dei registri è stato fissato al 1 gennaio 2017;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) prot. n. 421 del 31 marzo 2016 con il quale sono state previste le modalità operative di funzionamento dei registri e per lo scambio dei dati tra operatori e SIAN;

Visti la documentazione tecnica ed i servizi pubblicati sul portale <http://mipaaf.sian.it> che hanno reso disponibile agli operatori le specifiche tecniche, le modalità applicative ed il software per la tenuta del registro telematico;

Tenuto conto che nel corso del 2016 è stata avviata, congiuntamente alle organizzazioni di categoria della filiera vitivinicola e di quelle produttrici di *software*, un’intensa azione di sperimentazione, su base volontaria, per la verifica della funzionalità dei registri telematici;

Tenuto conto che la tenuta del registro vitivinicolo in via telematica costituisce un’esperienza pilota a livello mondiale, che in Italia riguarda molte decine di migliaia di operatori in gran parte di ridotte dimensioni economiche;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Considerata la richiesta della filiera vitivinicola e di dover consentire un passaggio agevole dal sistema cartaceo di tenuta dei registri a quello telematico, nel rispetto dei principi di semplificazione e modernizzazione degli oneri a carico delle imprese agroalimentari perseguiti dal legislatore per il rilancio del settore agricolo;

Vista la proposta del Capo dell'ICQRF che, tenuto conto dei risultati della sperimentazione e dei numerosi incontri con la filiera vitivinicola da cui è emersa l'esigenza di accompagnare gli operatori nei primi mesi di introduzione dell'obbligo di tenuta esclusivamente telematica dei registri, prevede di consentire agli operatori di poter giustificare anche in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero nei registri telematici, fermo restando l'obbligo dal 1 gennaio 2017 di attivare il registro nel portale SIAN;

DECRETA

Articolo unico

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, del DM 20 marzo 2015 e successive modificazioni, citato in premessa, fino al 30 aprile 2017 è consentito agli operatori giustificare in via documentale le operazioni che nel registro telematico, in sede di controllo, non risultassero registrate nel rispetto delle modalità indicate nel predetto decreto e delle relative disposizioni tecniche applicative.
2. Per le attività di controllo e certificazione dei vini DOP/IGP continuano ad applicarsi le modalità di comunicazione previste dal decreto 14 giugno 2012, n. 794 e dai singoli piani di controllo vigenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2016

IL MINISTRO
Maurizio Martina



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. 461 del 28 aprile 2017

Proroga del periodo di accompagnamento previsto dal decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016 per gli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.

Visto l’articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativa alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l’articolo 59 che prevede, tra l’altro, che per i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e dalle disposizioni nazionali contenute nella medesima legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l’articolo 90 della precitata legge 12 dicembre 2016, n. 238 che prevede che fino all’emanazione dei decreti ministeriali applicativi della medesima legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “*Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*” che prevede, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2017 i registri vitivinicoli sono tenuti esclusivamente con modalità telematica;

Visto il decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016 concernente l’accompagnamento degli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo” che ha previsto, tra l’altro, che fino al 30 aprile 2017 è consentito agli operatori giustificare in via documentale le operazioni che nel registro telematico, in sede di controllo, non risultassero registrate nel rispetto delle modalità indicate nel DM 20 marzo 2015 n. 293 e delle relative disposizioni tecniche applicative;

Considerato che la filiera vitivinicola ha chiesto di prolungare il periodo di accompagnamento previsto dal citato decreto prot. 1486 del 21 dicembre 2016 per consentire agli operatori di disporre di un maggior periodo di tempo per acquisire ulteriore pratica nell’uso della suddetta modalità telematica di tenuta dei registri vitivinicoli;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta e prolungare il periodo di accompagnamento di ulteriori due mesi;

DECRETA
Articolo unico

All'articolo unico, comma 1, del decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016, le parole "30 aprile 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2017".

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2017

IL MINISTRO
Maurizio Martina



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Posiz.

OGGETTO: Registro telematico vitivinicolo.

Roma

Agli Uffici territoriali

Ai Laboratori

Alla Direzione Generale PREF

Alla Direzione generale VICO

Al Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

Al Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare e della pesca

LORO SEDI

All' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

-Direzione centrale legislazione e
procedure accise e altre imposte
indirette

-Direzione centrale antifrode e controlli
-Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Viale XXI Aprile, 55
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri

Viale Romania, 45
00197 ROMA

Al Comando Carabinieri unità per la
tutela forestale, ambientale e
agroalimentare

Via Giosuè Carducci, 5
00187 ROMA

ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N.0000717 del 28/06/2017

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
LORO SEDI

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle
Associazioni di categoria operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubbliche e private
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Al SIN
c.a. romeo.vanzini@sin.it

Il 30 giugno p.v. termina il “periodo di accompagnamento” degli operatori vitivinicoli verso la piena operatività del registro telematico del vino - di seguito Registro.

Con la circolare del 9 maggio scorso (disponibile sul sito del Ministero al percorso [Home](#) > [Controlli](#) > [Documenti](#) > [2017](#) > [Circolare n. 6181 del 9 maggio 2017](#)) l'ICQRF ha fornito indicazioni su come avviare le registrazioni e sulla documentazione utile ai fini della dimostrazione delle operazioni svolte.

Oltre all'intensa attività formativa svolta sul territorio, sono a disposizione degli operatori guide operative, risposte a centinaia di FAQ (Frequently Asked Questions) (disponibili sul [Portale mipaaf-sian > agricoltura > Registri dematerializzati di carico e scarico > Documentazione registro vitivinicolo](#)) e, in generale, la rete degli uffici ICQRF, presso cui vi sono tecnici formati per fornire assistenza sul Registro.

Dal 1° luglio p.v. le annotazioni delle operazioni vinicole andranno, quindi, registrate sul Registro nelle modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 238/2016 (articolo 58).

Si richiama l'attenzione degli Uffici dell'ICQRF, ma si auspica che lo stesso approccio possa essere seguito dagli altri organi di controllo, sulla necessità, in sede di controllo degli operatori vitivinicoli, di tenere conto della complessità e della grande novità costituita dalla informatizzazione dei registri vitivinicoli.

Ciò significa che, nella fase di avvio dell'obbligatorietà della tenuta del Registro, gli Ispettori indirizzeranno i loro controlli principalmente sulla “sostanza” delle situazioni di giacenza fisica nelle cantine, cercando di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti formali della dimostrazione delle giacenze stesse.

Si ricorda che dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è stato consentito agli operatori di giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero riportate nel Registro; pertanto, fino al 30 giugno 2017, per gli operatori che abbiano abilitato lo stabilimento al Registro, l'omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.

A partire dal 1° luglio le verifiche degli ispettori riguarderanno l'adempimento, da parte degli operatori vitivinicoli, di alcuni obblighi minimali: la prima annotazione che dovrà essere effettuata sul Registro, sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data); a seguire, per le operazioni effettuate entro il 30 giugno, potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all'annotazione delle singole operazioni, la "sommatoria" delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).

In riferimento al paragrafo precedente, è opportuno evidenziare che per il calcolo dei termini di registrazione dovrà essere presa in considerazione, come data di inizio del computo, quella dell'ultima operazione oggetto di "sommatoria". Gli operatori avranno tempo per effettuare la registrazione della "sommatoria" nei termini concessi dal citato DM. Per meglio chiarire e a mero titolo di esempio: per una vendita di vino sfuso avvenuta il 30 giugno che rientra nella sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute precedentemente a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili, la registrazione della suddetta sommatoria nel Registro dovrà avvenire entro il 5 luglio per gli operatori che non usufruiscono di deroghe¹ (i giorni 1 e 2 luglio non sono lavorativi) mentre per gli altri operatori entro il 30 luglio.

Dal 1° luglio 2017 alcuni operatori potrebbero ancora non aver abilitato lo stabilimento al Registro in quanto presso lo stesso potrebbero non esservi giacenze di prodotti né essere state effettuate movimentazioni, oppure sono state effettuate operazioni per le quali ancora non sono decorsi i termini di registrazione. In tal caso nessuna violazione è configurabile.

Diversamente, qualora presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell'obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è **diffidabile** a norma dell'art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

Per la tempistica e le modalità di registrazione, si rinvia alla tabella riportata al § 2.7 della "*Guida rapida alla tenuta del registro telematico*" - in relazione a ciascuna tipologia di operatore ed a ciascuna tipologia di operazione - reperibile sul sito Mipaaf-Sian – Sezione Agricoltura.

Si ricorda, altresì, che con l'introduzione dell'istituto del "**ravvedimento operoso**" ai sensi dell'articolo 85 della legge n. 238/2016, è stato consentito agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l'attività di accertamento degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale. Le violazioni sulla tenuta del Registro (articolo 78, comma 4) rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta misura deflattiva del contenzioso. Con il ravvedimento operoso il legislatore ha evidentemente inteso andare incontro agli operatori che resisi conto di aver commesso violazioni od omissioni indicate nell'articolo 85 della legge possono provvedere spontaneamente al pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a

¹ Operatori che utilizzano il sistema on-line e non sono dotati di contabilità computerizzata aziendale e con produzione superiore ai 1.000 hl di vino (oppure inferiore ai 1.000 hl proveniente prevalentemente da uve NON di propria produzione)

quella prevista ordinariamente dalla norma, a condizione che si attenga alle modalità di versamento e di comunicazione ivi previste.

E' appena il caso di evidenziare che il "ravvedimento operoso" è istituito diverso e distinto dalla "diffida" ex articolo 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, e come tali operano e si applicano autonomamente.

Si rammenta che le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e, qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel Registro.

Si confida pertanto, nella collaborazione del personale ispettivo dell'ICQRF che in modo consapevole e professionale saprà assicurare gli operatori in questa nuova fase di gestione del Registro, affiancandoli e fornendo loro ogni dovuta assistenza ed informazione al fine di avviarli con serenità e razionalità alla tenuta del Registro secondo questa innovativa modalità di registrazione.

Si chiede di dare ampia diffusione della presente al personale e agli operatori interessati.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del c.a.d.)